

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e, p. c. Alla CESCA di Contestabile D & C sas
cesca.sas@pec.it

OGGETTO: Società Contestabile Ambiente S.r.l. – Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona di cui al prot. n. 92258/20 del 02.04.2020 della Regione Abruzzo– **comunicazioni**

In riscontro alla documentazione integrativa trasmessa dalla società Contestabile Ambiente S. r. l. con nota datata 01.06.2020 (ns prot. n. 23051/2020), si comunica quanto segue.

- Si rileva che erroneamente l'elaborato tecnico descrittivo riporta il riferimento del "Giudizio VIA 2283/13 di esclusione con prescrizioni" nel quadro A 4.1 (autorizzazioni ambientali) e non nel quadro A.4.5 (procedimenti ambientali);
- Si suggerisce la modifica del QRE allegato all'istanza (ETD e PMC) secondo le seguenti indicazioni:

Punto di emissione	sistema di abbattimento	Superficie punto di emissione (mq)	parametro	VLE	u.d.m	frequenza autocontrollo	metodiche di misura	Modalità di registrazione
E1	Biofiltro	600	polveri (1)		10 mg/Nmc	quadrimestrale	EN 13284-1	Rapporti di prova e annotazione su registro delle emissioni
			ammoniaca (2)		5 mg/Nmc		EN ISO 21877	
			acido solfidrico (3)		3,5 mg/Nmc		UNI 11574:2015	
			concentrazione di odore		250 ou _E /mc		EN 13725	
			TVOC (4)		80 mg/Nmc		EN 12619	
ED1	Emissione diffusa		portata di odore	-	-	quadrimestrale	UNI EN 13725	

con la precisazione che si procederà a formulare un quesito sull'applicabilità dei BAT AEL di 5 mg/mc per le polveri e 40 per i TVOC introdotti con le BATc 2018 sul W.T. Dalla lettura del BREF, infatti, il compostaggio, nonostante preveda anche trattamenti meccanici, sembrerebbe non

- configurare un TMB. L'eventuale applicazione dei nuovi limiti diventerebbe comunque obbligatoria solo a partire dal 2022. Si segnala altresì che la norma tecnica per il dosaggio dell'ammoniaca è stata ritirata e pertanto per gli autocontrolli dovranno utilizzarsi le norme sopra specificate.
- c) Sempre nel QRE inserito nell'ETD e nel PMC manca l'indicazione dell'inquinante per le emissioni diffuse (odore) da esprimersi come portata di odore (misura derivata della concentrazione di odore in Wind Tunnel). Il controllo andrà esperito con frequenza quadrimestrale in conformità alla proposta inserita nel documento di sintesi;
 - d) Nel merito delle modalità di controllo ufficiale del biofiltro, ferma restando la griglia di suddivisione in aree e sub-aree del biofiltro, in parziale accoglimento delle istanze del proponente e anticipando quanto sarà riportato nella prossima revisione delle Linee Guida si precisa quanto segue:
 - a. Si effettuerà la mappatura delle velocità in almeno il 50% delle sub-aree. La velocità massima di espulsione non dovrà superare il doppio della velocità minima.
 - b. Il tempo di residenza nel biofiltro dovrà essere compreso nel range 36 – 60 sec.
 - c. Se le velocità di espulsione rientrano nel range di accettabilità si effettuerà il prelievo di n. 3 campioni da altrettante sub-aree, scelte con il seguente criterio: quella in cui la velocità è più alta (V_{max}), quella in cui la velocità è più bassa (V_{min}) ed una sezione con velocità intermedia fra le altre due, prossima alla velocità media calcolata. La conformità del limite si intenderà verificata come media ponderata rispetto alla portata dei tre campionamenti sopra indicati.
 - e) Analogamente per gli autocontrolli, ai fini della verifica di conformità dovranno essere prese in considerazione due sub aree alla velocità di espulsione maggiore, due alla velocità minima e due con velocità di espulsione prossima a quella media. La conformità del limite si intenderà verificata come media ponderata rispetto alla portata dei campionamenti effettuati;
 - f) Nel merito dell'inquinamento acustico si propone che il controllo delle immissioni debba essere ripetuto con frequenza almeno triennale ed in occasione di ogni evenienza che possa modificare il quadro emissivo. Presso il ricettore abitativo più prossimo andrà valutato anche il rispetto del limite differenziale sia in tempo di riferimento notturno che diurno;
 - g) nella procedura di verifica per le emissioni fuggitive si suggerisce di non indicare il cognome dell'addetto che andrà piuttosto individuato di volta in volta con apposito documento a parte da lasciare a disposizione degli enti di controllo;
 - h) L'eventuale variazione delle metodiche di campionamento e/o di analisi di cui al PMC dovrà preventivamente essere comunicata all'A.C. e potrà essere adottata solo a seguito di positiva valutazione e aggiornamento del titolo autorizzativo;
 - i) In riferimento al parametro temperatura la società dovrà comunicare le modalità di acquisizione e registrazione (es. numero di letture giornaliere per ottenere il valore medio, presenza o meno di un software gestionale, ecc);
 - j) In merito al monitoraggio del pH del biofiltro e dello scrubber il proponente si riferisce per le azioni correttive un generico "valore non idoneo". Dall'adozione dell'additivo nella torre di lavaggio (H_2SO_4) dovrà essere riportato nella modulistica di registrazione il range di lavoro ottimale ed il livello di intervento per azioni correttive;
 - k) Nel merito dell'impatto olfattivo, il Gestore propone un monitoraggio strumentale con IOM (Instrumental Odour Monitoring) per la determinazione in campo della frequenza di odore come definita dalla norma UNI EN 16841- 1:2017 ("field inspection") e suggerisce come criteri di accettabilità quelli di cui alla norma tecnica tedesca "Geruchsimmissions-Richtlinie - GIRL" del 10/09/2008. Si rileva al proposito che alla distanza del primo ricettore, i criteri di accettabilità riferiti a studi previsionali dalle linee Guida Emilia Romagna corrispondono ad una concentrazione di 2 uoE/mc al 98° percentile. Questa prescrizione può in prima approssimazione considerarsi equivalente ad una frequenza di odore non superiore al 2%. Le disposizioni del GIRL invece considerano come accettabili frequenze di odore maggiori sino al 10 - 15%. Per queste



ragioni, nelle more dell'adozione di norme nazionali e/o regionali specifiche e tenuto conto di possibili criticità locali ascrivibili a sorgenti olfattive con analogo fingerprint, si propone un livello di azione per la frequenza di odore determinata strumentalmente pari al 5%. Superato tale valore il gestore dovrà produrre una analisi delle cause del fenomeno e se del caso procedere alla sperimentazione di ulteriori misure di contenimento (vedi proposta di installazione di sistemi di ventilazione);

- l) In merito alle acque sotterranee la società dovrà utilizzare metodiche ufficiali di campionamento di cui Allegato 2, Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- m) La frequenza delle analisi dei CER 20 01 38 e 20 02 01 dovrà essere conforme a quanto previsto nel modulo 1 della DGR n.604/2009 (non anteriore a mesi tre dalla data di scarico), salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità competente;
- n) Al fine di valutare l'opportunità di riunire la Conferenza in modalità sincrona, si rileva che la proposta del Gestore ha carattere propositivo e rimanda alle determinazioni della Conferenza in particolare sui seguenti punti:
 - a. localizzazione delle stazioni di monitoraggio olfattivo: Il proponente, ai fini delle campagne di monitoraggio dell'odore, ha individuato solo genericamente i siti presso cui esperire le misure. Questa misura, quindi, rischia di non essere concretamente attuabile. Le stazioni di misura dovranno essere rese accessibili e fornite della necessaria alimentazione elettrica. Al riguardo si rende necessaria la consultazione dei Comuni interessati che dovranno indicare la localizzazione dei siti disponibili ed assumere le determinazioni di competenza. La scelta, inoltre, dovrà essere motivata sulla scorta di valutazioni modellistiche o di frequenza di segnalazioni di molestia;
 - b. in riferimento all'ubicazione delle indagini ambientali relative alla matrice suolo (top soil) l'Agenzia è disponibile per un confronto con la società così come richiesto dalla stessa;
 - c. inserimento di ulteriori due punti di misura della temperatura nelle biocelle, indicando 6 mesi per la loro realizzazione: si ritiene la misura necessaria ed il tempo di realizzazione congruo;
 - d. tempistica per la installazione del rilevatore del tenore di ossigeno in continuo delle arie della bioossidazione con trasmissione dei dati in remoto, indicando 6 mesi per la realizzazione: si ritiene la misura necessaria a garantire una corretta gestione della fase ossidativa e congruo il termine di realizzazione;
 - e. l'installazione dei sensori di depressione nel capannone, indicando 120 gg per la realizzazione: si ritiene la misura utile a migliorare la gestione delle aperture del capannone e congruo il termine di realizzazione;
 - f. realizzazione di una bussola di ricezione, indicando 6 mesi per la realizzazione: si ritiene la misura utile a ridurre le emissioni diffuse dal capannone e congruo il termine di realizzazione. Si suggerisce che le registrazioni delle aperture e chiusure delle porte di accesso dovranno essere conservate per almeno 5 anni;
 - g. messa in opera di sistemi di ventilazione ad elevata portata e bassa prevalenza per un più efficiente allontanamento dei fumi del biofiltro: si suggerisce di condizionare la misura al caso di superamento del limite di accettabilità per la frequenza di odore. In tal caso la misura andrà adottata in via sperimentale con contestuale monitoraggio dell'impatto odorigeno e del rumore entro un anno dal rilascio del titolo autorizzativo;
 - h. predisposizione del protocollo di controllo odori di cui alla BAT 12: il proponente chiede di sapere se attività necessaria. Si suggerisce l'obbligo di completamento della procedura entro i primi 4 mesi dal rilascio del titolo autorizzativo (entro il primo monitoraggio);
 - i. utilizzo delle acque di pioggia come riserva antincendio: si ritiene che l'eventuale utilizzabilità a tale fine debba essere valutata dal competente organo dei VV.F.;




- j. per quanto riguarda le analisi merceologiche della FORSU la società propone una frequenza diversa da quanto previsto nel modulo 1 della DGR 604 del 26.10.2009 (trimestrale per quantitativi superiori a 1.500 t/a e annuale per quantitativi inferiori a 1.500 t/a). Si rimandano all'Autorità Competente le relative determinazioni.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti

I Responsabili U. O.

Dott.ssa Ing. Silvia Ronconi Dott. Carlo Bellina Agostinone



Il Direttore del Distretto
Dr.ssa Virginia Lena

Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

